

Relazione tecnica (riferimento delibera n. 162/99)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

1. Premessa

La presente relazione tecnica comprende, oltre a questa premessa, due capitoli, rispettivamente capitolo 2 contenente i riferimenti normativi e capitolo 3 contenente lo schema del provvedimento in oggetto. Il capitolo secondo, paragrafi 1 e 2, è volto ad illustrare il contenuto, le competenze attribuite e la natura dei provvedimenti previsti dall'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE). I paragrafi dal 3 al 5 dello stesso capitolo, descrivono contenuto e ambito di applicazione della "clausola di reciprocità", con un accenno al recepimento dell'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE negli altri Stati membri dell'Unione europea (di seguito: UE), le cui normative sono richiamate in forma sintetica nell'allegato 1. Il paragrafo 6 analizza come le norme di reciprocità possono essere applicate alle importazioni provenienti dai Paesi non appartenenti alla UE (di seguito: Paesi terzi), con riferimento alla loro compatibilità ambientale ed economica. Il capitolo 3 illustra la struttura e i contenuti del primo provvedimento dell'Autorità in oggetto.

L'art. 10 del decreto legislativo n. 79/99 definisce modi e strumenti per la disciplina delle attività di importazione ed esportazione di energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, "modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili" (art. 10, comma 2, primo periodo), e di stabilire "le modalità e le procedure" per consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete), sulla base di specifici indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) "di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti" (art. 10, comma 2, secondo periodo).

L'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 dispone che l'Autorità stabilisce norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'elettricità importata da Paesi terzi tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Per ottemperare ai compiti previsti dal decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99), ha disposto l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica.

Dopo l'1 aprile 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, sono pervenute al Gestore della rete numerose richieste di vettoriamento internazionale. In assenza delle procedure e delle modalità previste dall'art. 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il Gestore della rete ha verificato la compatibilità delle richieste con il solo obiettivo della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), accordando l'accesso alla rete alle prime due richieste di vettoriamento internazionale pervenute. Il Gestore della rete ha applicato un criterio di allocazione delle importazioni del tipo "*first come, first served*". Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità ha ritenuto opportuno inserire nei due provvedimenti individuali che hanno autorizzato la stipula dei due contratti di vettoriamento internazionale sinora adottati (delibera 4 agosto 1999, n. 118/99, e delibera 26 agosto 1999, n. 127/99), una clausola in base alla quale si dispone che gli stessi debbano essere resi compatibili con le norme che saranno emanate dall'Autorità ai sensi delle appena richiamate disposizioni.

Pur in assenza di un termine perentorio per l'emanazione del provvedimento in questione, l'Autorità ritiene necessario definire sia le *modalità e condizioni delle importazioni*, sia le *modalità e le procedure*, di cui rispettivamente al primo e secondo periodo del comma 2, dell'art. 10, per una duplice finalità. In primo luogo per consentire che i soggetti che intendono presentare (o che hanno già presentato) richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000 dispongano di un quadro procedurale certo, sia con riferimento alla capacità di interconnessione disponibile per il mercato vincolato e per quello libero, sia in relazione agli adempimenti necessari. In secondo luogo per porre da subito le imprese elettriche italiane in una situazione di parità competitiva con quelle estere promuovendo, pertanto, la concorrenza. Quest'ultima finalità è prevista dal legislatore che, nella legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), delega al Governo l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE. Fra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della funzione legislativa delegatagli, vi era, infatti, quello di "definire le misure per assicurare condizioni di *reciprocità* (corsivo nostro) nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto" (art. 34, lettera *f*, della legge comunitaria 1995-1997).

Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità deve stabilire norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'elettricità importata da Paesi terzi, tenuto conto delle condizioni di reciprocità. L'adozione di tale provvedimento richiede che vengano definiti il concetto di compatibilità ambientale e quello di compatibilità economica.

Il provvedimento in oggetto disciplina quattro diversi aspetti richiamati nell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99:

- a) l'applicazione della "clausola di reciprocità" con riferimento all'importazione di energia elettrica prodotta in Stati membri della UE;
- b) la determinazione dell'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero della capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione con l'estero;
- c) la fissazione di alcune procedure urgenti inerenti le modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000, rimandando ad un separato provvedimento, da adottarsi a seguito della consultazione dei soggetti interessati avviata dall'Autorità con il documento per la consultazione del 28 ottobre 1999: *"Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*;
- d) la definizione dei criteri ai quali l'Autorità si atterrà nel definire le norme di compatibilità ambientale ed economica per i Paesi terzi, a partire dall'anno 2001.

2. Riferimenti normativi

2.1. Competenze attribuite dall'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99

Sotto il profilo delle competenze, l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto citato investe tre soggetti: il Gestore della rete, il Ministero dell'industria e l'Autorità. A tali soggetti l'art. 10 assegna competenze funzionali alla liberalizzazione delle attività di importazione ed esportazione di energia elettrica.

1) Al Gestore della rete è affidato il compito di individuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, e successivamente almeno ogni due anni, “le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea” (art. 10, comma 1, primo periodo). Il Gestore della rete medesimo deve poi comunicare al Ministero dell'industria e all'Autorità “le rispettive [cioè, delle reti di interconnessione] capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, tenuto conto anche dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete” (art. 10, comma 1, secondo periodo).

2) Il Ministero dell'industria, oltre che destinatario delle comunicazioni di cui sopra, è l'istituzione governativa, che, quale organo politico, fissa gli indirizzi sulla cui base il gestore può rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata nel caso di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo. Tali indirizzi sono quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, secondo il quale il Ministero dell'industria “provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso”.

3) L'Autorità è investita dei compiti, definiti nel primo e nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2, relativi all'individuazione, con proprio provvedimento, delle “modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero” (art. 10, comma 2, primo periodo), nonché alla fissazione delle “modalità e (le) procedure” per consentire al gestore, che deve tenere conto - qualora noti - dei sopra richiamati indirizzi del Ministero dell'industria, “di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti” (art. 10, comma 2, secondo periodo). È quest'ultima una previsione volta a rendere operativa nell'ordinamento nazionale la cosiddetta “clausola di reciprocità” di cui all'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE.

L'Autorità ha anche il compito di emanare norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi terzi, in base al comma 3, dell'art. 10.

2.2. *Provvedimenti dell’Autorità previsti dall’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo*

n. 79/99

In base a quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99, l’Autorità deve:

- a) definire le modalità e condizioni delle importazioni;
- b) determinare l’equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
- c) fissare le modalità e le procedure per rendere operativa la comunemente detta “clausola di reciprocità”;
- d) stabilire le norme in materia di compatibilità ambientale ed economica.

Il primo periodo del comma in oggetto sembra suggerire che qualora le capacità di trasporto disponibili fossero sufficienti, non vi sarebbe la necessità di individuare modalità e condizioni delle importazioni e, per conseguenza, l’Autorità non sarebbe tenuta ad adottare alcun provvedimento al riguardo.

L’art. 10, comma 2, secondo periodo, prevede che nel medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l’Autorità stabilisca modalità e procedure per rendere operativa la comunemente detta “clausola di reciprocità”. Dovendo tali modalità e procedure essere stabilite nel medesimo provvedimento in cui devono individuarsi modalità e condizioni delle importazioni ed essendo l’adozione di tale provvedimento “condizionata” alla constatata insufficienza delle capacità di trasporto, ne consegue, secondo un’interpretazione letterale dell’art. 10, comma 2, che, non essendovi le condizioni per dettare il primo tipo di disciplina, non vi sarebbero neppure quelle per dettare il secondo.

Va osservato che, non essendo il secondo tipo di disciplina, *de facto*, strettamente connesso e/o funzionale al primo, nessun motivo logico sembra ostare alla possibilità per l’Autorità di stabilire comunque le modalità e le procedure per consentire al Gestore della rete di rifiutare l’accesso alla rete per l’energia importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti, ossia, in altre e più concise parole, per rendere operativa la “clausola di reciprocità”.

Una diversa interpretazione che valesse a ridurre l’introduzione nell’ordinamento nazionale della “clausola di reciprocità” a mera eventualità apparirebbe in contrasto con gli obiettivi che la legge comunitaria 1995-1997, prima richiamata, delegava al Governo.

Appare, pertanto, necessario accedere ad un’interpretazione che faccia risultare la volontà del legislatore delegante. Tale interpretazione richiede che alla definizione delle modalità e delle procedure per rendere operativa la clausola di reciprocità si possa provvedere anche in mancanza delle condizioni fattuali e giuridiche per l’adozione del provvedimento di individuazione delle modalità e condizioni delle importazioni.

In modo analogo, nel caso delle norme in materia di compatibilità ambientale ed economica, è previsto che l'Autorità detti la disciplina che le è "delegata" dal decreto legislativo n. 79/99 con un provvedimento che, analogamente a quanto sopra esposto, ha natura "autonoma".

2.3. *Rifiuto dell'accesso alla rete per mancanza di "reciprocità" e contenuto della "clausola di reciprocità"*

La "mancanza di reciprocità" costituisce un motivo giuridico di rifiuto dell'accesso alla rete con caratteristiche di regolamentazione definitiva. Non si tratta infatti di un 'ulteriore' motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e non è subordinato alla verifica di cui a tale art., bensì è autonomo.

Per quanto concerne il contenuto della clausola in questione, va rilevato come esso risulti sostanzialmente già definito dall'art. 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, in cui il legislatore delegato – conformemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE – opta per una reciprocità di tipo cosiddetto "individuale", che subordina, cioè, l'importazione di energia elettrica a favore di un cliente idoneo all'interno del territorio nazionale alla condizione che nel Paese di produzione di tale energia importata (attraverso la frontiera con uno Stato membro della UE o con un Paese terzo) l'idoneità sia riconosciuta alla stessa tipologia di cliente. Non si tratta, quindi, di una reciprocità fondata sul grado di apertura dei rispettivi mercati nazionali ⁽¹⁾.

2.4. *Recepimento dell'art. 19, comma 5 ("clausola di reciprocità"), della direttiva 96/92/CE negli altri Stati membri della UE*

La limitazione delle importazioni di energia elettrica proveniente dagli altri Stati membri della UE e dai Paesi terzi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE, è disciplinata nelle leggi di recepimento nazionale, oltre che dell'Italia, anche in quelle di Austria, Germania, Olanda e Spagna. Il

⁽¹⁾ Nei documenti diffusi in occasione delle riunioni del *Follow up group for the implementation of Directive 96/92/EC* e del *Second Meeting of the Follow-up group for the implementation of Directive 96/92/EC* (30-31 ottobre 1997), viene indicato come la mancanza di "reciprocità" tra due Stati membri, ai sensi dell'art. 19, comma 5, possa essere verificata quando ricorrano due condizioni:

- a) un grado di apertura del mercato più elevato di quello minimo richiesto dalla direttiva nello Stato membro che importa l'energia elettrica;
- b) non riconoscimento della qualifica di idoneità al cliente con le stesse caratteristiche di consumo nello Stato membro da cui proviene l'energia elettrica.

La necessità di vincolare la verifica della reciprocità alle due condizioni appena illustrate può essere meglio compresa considerando le asimmetrie strutturali nella domanda finale. Infatti, a una stessa percentuale di apertura del mercato possono corrispondere soglie individuali di consumo non uguali e viceversa. Le diversa struttura dell'utenza finale nei vari Stati membri può dare luogo a combinazioni diverse delle condizioni a) e b), tali da configurare sostanzialmente due diverse situazioni di (non) reciprocità:

- *reciprocità forte o totale*: quando entrambe le condizioni a) e b) sono soddisfatte;
- *reciprocità debole o parziale*: quando è soddisfatta la sola condizione b).

Belgio, che beneficia di un anno supplementare per il recepimento della direttiva, ha introdotto la clausola di reciprocità nel progetto di legge in corso di approvazione al Parlamento. In generale, hanno introdotto la clausola gli Stati membri che presentano un grado di apertura del mercato superiore a quello prefissato dalla direttiva e che, contestualmente, mostrano quote rilevanti di importazioni sulla richiesta interna.

Le soglie di idoneità e le quote di apertura del mercato negli Stati membri della UE, in base al calendario da essi stabilito, è illustrato nella tavola 1, mentre un prospetto sinottico della normativa di recepimento negli Stati membri della UE dell'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE è contenuto nell'allegato 1.

2.5. *Destinatari e condizioni di applicazione della “clausola di reciprocità”*

L'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, tutela quali destinatari della norma tutte le imprese di fornitura (intesa come distribuzione e vendita) e di produzione e si configura pertanto come una clausola di salvaguardia volta ad equilibrare gli effetti sulla concorrenza provocati dall'implementazione della direttiva nei diversi Stati membri. D'altra parte, l'introduzione della clausola di “reciprocità” nella direttiva rispondeva all'esigenza di consentire agli Stati membri di liberalizzare la maggior parte o tutta la domanda interna, senza sottoporre le imprese nazionali che vendono energia elettrica alla minaccia della *concorrenza sleale*.

L'applicazione della clausola di reciprocità presuppone che possa individuarsi il sito di produzione e quindi il Paese di origine dell'energia elettrica importata. È proprio questa premessa che viene a mancare nel contesto normativo europeo, dove di regola i gestori delle reti di trasmissione nazionali (quali soggetti esecutori della clausola di reciprocità) non sono in grado di riconoscere l'origine dell'energia elettrica importata. Diversamente in Italia, l'esistenza di una normativa di vettoriamento di tipo *transaction-based*, che richiede l'indicazione del punto di consegna e del punto di riconsegna dell'energia vettoriata, rende possibile identificare la localizzazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica, almeno sul territorio nazionale.

2.6. *Applicazione della clausola di reciprocità nei confronti dei Paesi terzi e norme sulla compatibilità ambientale ed economica delle importazioni, di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99*

Per la definizione dei concetti di compatibilità ambientale ed economica delle importazioni di energia elettrica occorre prendere in considerazione le obbligazioni bilaterali e multilaterali, gli accordi di cooperazione, l'accordo sullo Spazio economico europeo, il GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e la Carta dell'energia. Nel diritto comunitario le importazioni dai Paesi terzi ⁽³⁾ sono inoltre disciplinate nei Regolamenti europei 3284/94/CE, 3285/94/CE, 519/94/CE e 384/96/CE. Il primo sancisce la libertà degli scambi commerciali, definendo le procedure e le modalità per l'applicazione di dazi

⁽³⁾ Con riferimento sia ai Paesi membri del GATT che non membri.

compensativi alle importazioni di prodotti “sussidiati”, il secondo e il terzo contengono misure di “salvaguardia”, mentre il quarto disciplina la più ampia fattispecie del dumping, riprendendo sostanzialmente il dettato dell’accordo anti-dumping GATT/WTO (*World Trade Organization*) del 1994.

Il regolamento europeo 3284/94/CE, che statuisce il principio della libera circolazione delle merci senza restrizioni quantitative, permette agli Stati membri di imporre restrizioni specifiche qualora siano giustificate da motivi di ...pubblica sicurezza (ivi compresa appare la sicurezza degli approvvigionamenti), tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, preservazione dei vegetali....(art. 24, paragrafo 2, lettera *i*). Tale deroga ricalca l’eccezione di carattere generale prevista dall’art. XX del GATT al principio della libertà di commercio. La Carta dell’energia, cui aderiscono la Slovenia e la Svizzera, obbliga le parti contraenti a facilitare le operazioni di transito (art. 7) anche se non si occupa della fornitura ai consumatori. Infine, l’accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile ad esempio alla Norvegia (ma non alla Slovenia e alla Svizzera), conferisce agli Stati che ne fanno parte il pieno diritto di partecipare al mercato interno comunitario e dunque chiaramente estende il campo di applicazione della direttiva 96/92/CE a tali Stati.

In base al diritto comunitario richiamato, l’applicazione del concetto di “reciprocità” ai Paesi terzi, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE, non apparirebbe del tutto legittima. All’estensione di una norma restrittiva degli scambi quale quella relativa alla “reciprocità” osterebbe in particolare l’adesione dei Paesi terzi ai principi di libertà di circolazione delle merci e di parità di trattamento sanciti nel GATT e ribaditi nel regolamento europeo 3284/94/CE. D’altro canto, se fosse consentito vendere ad alcune tipologie di clienti nel territorio italiano a imprese che non hanno la stessa possibilità nel loro Paese di origine, verrebbe contraddetto il principio di parità competitiva o si verrebbero a porre le imprese estere in una condizione di vantaggio competitivo, riconoscendo loro un mercato più ampio di quello di cui analogamente disporrebbero le imprese italiane nel Paese da cui proviene l’energia elettrica. In questo senso, l’applicazione del principio di reciprocità ai Paesi terzi, come definito dall’art. 10, comma 2, verrebbe a realizzare quell’obiettivo della *parità competitiva* sancito nella legge comunitaria e recepito dal decreto legislativo n. 79/99 che l’Autorità è chiamata a tradurre in regole operative.

Ai Paesi terzi possono inoltre applicarsi le disposizioni relative alle importazioni di prodotti “sussidiati” e di prodotti in “dumping”.

3. Descrizione del provvedimento

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento di cui al precedente capitolo, il provvedimento dell’Autorità in tema di importazioni di energia elettrica è organizzato in 5 articoli. L’art. 1 contiene alcune definizioni utilizzate nel successivo articolato, l’art. 2 stabilisce le modalità per il rifiuto dell’accesso

alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri della UE; l'art. 3 fissa l'equa ripartizione tra mercato vincolato e mercato libero della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione, l'art. 4 definisce le modalità per la verifica e per l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000 (per importazioni ed esportazioni), l'art. 5 prevede norme transitorie e finali.

Art. 1: Definizioni

Questo articolo contiene le definizioni dei termini utilizzati nel successivo articolato. È importante precisare che per punto di consegna all'estero (lettera g) deve intendersi il punto in cui l'energia elettrica vettoriata per l'importazione viene immessa in rete nel Paese estero di produzione. In generale per punti di consegna all'estero devono quindi intendersi le localizzazioni degli impianti di produzione dell'energia elettrica che si intende vettoriare, ad eccezione del caso di energia elettrica vettoriata prodotta in Paesi esteri ove è attivo un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, per i quali potrà essere indicato l'acquisto da detto mercato, in luogo dei punti di consegna all'estero.

Art. 2: Modalità per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea

Le disposizioni di questo articolo si applicano solo alle importazioni di energia elettrica prodotta in Stati membri della UE. La produzione di energia elettrica in Paesi terzi e importata attraverso la frontiera con Stati membri della UE e le importazioni di energia elettrica (comunque prodotta) attraverso la frontiera con Paesi terzi saranno soggette a norme in materia di reciprocità e di compatibilità ambientale ed economica a partire dall'anno 2001, come disposto dall'art. 5, comma 5.5, del provvedimento in oggetto.

Coerentemente con il contenuto dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, l'accertamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle condizioni per il rifiuto dell'accesso alla rete per l'importazione di energia elettrica prodotta in uno Stato membro della UE dovrà fare riferimento ad un ipotetico utente che, localizzato nello Stato membro di produzione dell'energia elettrica importata, sia cliente finale, e quindi appartenga alla stessa tipologia come definita all'art. 1, comma 1.1, lettera o) dello stesso provvedimento, e abbia livelli di consumo analoghi a quelli del cliente italiano a beneficio del quale viene importata l'energia elettrica per cui si richiede il servizio di vettoriamento. L'accertamento consiste, quindi, nel verificare se l'ipotetico utente finale, così come sopra definito, avrebbe la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, operante in uno Stato membro della UE. Per tale verifica il Gestore della rete dovrà fare riferimento alle norme in materia applicabili nello Stato membro di produzione alla data di avvio del servizio di vettoriamento richiesto, sulla base della normativa vigente al momento del ricevimento della domanda di vettoriamento internazionale o al momento in cui avviene l'accertamento.

Tali accertamenti devono avvenire nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, che non sono stati ancora emanati dal Ministero dell'industria.

Il soggetto sul quale ricade l'onere della verifica delle condizioni di reciprocità è il Gestore della rete, anche qualora questi sia diverso dal gestore della rete ove è localizzato il punto di riconsegna. Poiché il Gestore della rete è anche il soggetto preposto alla verifica della compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 13/99 dell'Autorità, si è ritenuto che le procedure e le modalità definite in questo stesso provvedimento in materia di diniego di accesso (e disciplinate dall'art. 4, comma 4.5) potessero essere agevolmente estese anche al caso della verifica della reciprocità, che come si è detto costituisce uno speciale motivo di rifiuto dell'accesso alla rete.

Analogamente, nel provvedimento, l'onere di seguire l'evoluzione dei mercati esteri dell'elettricità e la loro apertura nei confronti del mercato italiano, ai fini dell'applicazione della clausola di reciprocità, ricade sul Gestore della rete. Si ritiene che questo soggetto possa reperire nello svolgimento della sua attività la legislazione di riferimento necessaria. Come previsto anche dall'art. 4 della deliberazione n. 13/99, sul soggetto richiedente il servizio di vettoriamento internazionale grava l'onere di dichiarare il luogo di consegna e pertanto la località di origine dell'energia elettrica importata in quanto soggetto che meglio di qualsiasi altro è in grado di identificare il luogo di provenienza dell'energia elettrica importata.

Possono verificarsi, tuttavia, circostanze in cui può essere difficile determinare il luogo di origine dell'energia elettrica per lo stesso richiedente. La principale difficoltà riguarda il caso di energia elettrica immessa in più punti di consegna all'estero o di un "trader" che acquisti l'energia da più Paesi o da un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, eventualmente organizzato per mezzo di una borsa dell'energia. Nel caso di acquisti di energia elettrica da più punti di consegna all'estero, è previsto che, ai soli fini delle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, l'energia venga considerata come prodotta convenzionalmente nel Paese ove le condizioni di accesso al mercato in termini di caratteristiche di consumo sono in assoluto più restrittive. Questo equivale a dire che in tutti i Paesi di provenienza dell'energia elettrica l'ipotetico utente finale, così come sopra definito, deve avere la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, fornitore o grossista. Nel caso di acquisti da un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso, potrà essere indicato, in luogo del punto di consegna all'estero, l'acquisto da detto mercato.

Art. 3: Equa ripartizione complessiva della capacità di interconnessione tra mercato vincolato e mercato libero

Per quanto riguarda l'individuazione della "equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero", l'Autorità ritiene che il concetto di equità possa tradursi nell'applicazione di un criterio di proporzionalità, in base al quale debbono applicarsi le stesse percentuali di ripartizione (potenziale) del

consumo totale nazionale tra mercato vincolato e mercato libero al caso della capacità di interconnessione. Posto che, in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo, la quota potenziale del mercato libero nella domanda complessiva di energia elettrica nel 2000 dovrà attestarsi al 35%, l'Autorità stabilisce che, in maniera analoga, la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero sia destinata per il 65% ai clienti vincolati e per il 35% ai clienti idonei. In base all'art. 1, comma 1.1, lettera m), del provvedimento in oggetto, la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è la massima capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi.

Sotto il profilo tecnico (comma 3.2), è necessario che nel rispetto delle quote di ripartizione stabilite, il Gestore della rete determini il profilo orario della capacità già destinata al mercato libero, come assegnata sulla base delle procedure definite dall'art. 4 medesimo. Al fine di evitare un inutilizzo della capacità di interconnessione, che risulterebbe contrario all'obiettivo di favorire gli scambi di energia elettrica funzionale alla creazione di un mercato unico dell'energia elettrica, il comma 3.3 prevede che nel caso le importazioni a favore del mercato vincolato risultino inferiori alla percentuale del 65%, fissata nel comma 3.1, la capacità di interconnessione resa disponibile debba essere destinata al mercato libero, sempre nel rispetto dei vincoli tecnici. Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti non compatibile con la salvaguardia di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione, il Gestore della rete, prima di procedere all'applicazione delle modalità e condizioni previste all'art. 4, comma 4.10, verifica se sia possibile aumentare, ed eventualmente aumenta, previa autorizzazione dell'Autorità, la quota destinata al mercato libero, tenendo conto dei contratti stipulati per il mercato vincolato. Nel caso simmetrico in cui le importazioni a favore del mercato libero occupino una capacità inferiore al 35%, si prevede che venga applicata la procedura prevista al successivo comma 4.11, e cioè che la capacità di interconnessione non utilizzata venga assegnata in base all'ordine di ricevimento delle domande ai soggetti che, successivamente alla comunicazione del Gestore della rete in merito alla disponibilità di tale capacità, presentano idonea richiesta (comma 3.4).

Art. 4: Modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000

L'art. 4 definisce la procedura che devono seguire i soggetti richiedenti un servizio di vettoriamento internazionale, sia per l'importazione dall'estero (commi 4.1 e 4.2) sia per l'esportazione dall'Italia (commi 4.3 e 4.4), e gli obblighi (comma 4.5), nonché gli adempimenti del Gestore della rete, prima per la verifica delle suddette domande (commi 4.6 e 4.7), poi per l'assegnazione della capacità sull'interconnessione per l'anno 2000 qualora essa non risulti scarsa (comma 4.8) e quindi il rinvio alla procedura di

allocazione della capacità qualora risulti scarsa (commi 4.9 e 4.10) e per un'eventuale riallocazione della stessa in esito alle procedure previste (comma 4.11).

I primi quattro commi fissano il termine di presentazione delle richieste di vettoriamento per l'anno 2000 (15 novembre 1999) ed elencano la lista dei documenti da allegare alla domanda per i soggetti richiedenti il servizio di vettoriamento sia per l'importazione dall'estero (commi 4.1 e 4.2) sia per l'esportazione dall'Italia (commi 4.3 e 4.4).

I termini per la presentazione delle domande di vettoriamento internazionale, previsti ai commi 4.1 e 4.3, si riferiscono al momento del ricevimento delle domande stesse da parte del Gestore della rete e, nei casi previsti al comma 4.1, dal gestore della rete ove è localizzato il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile.

L'indicazione del punto di consegna all'estero per le importazioni (comma 4.1, lettera *a*) è necessaria sia per l'identificazione del luogo di origine dell'energia elettrica importata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 relativo alla "clausola di reciprocità", sia per permettere al Gestore della rete di verificare la compatibilità delle richieste con la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico nazionale. L'indicazione del punto di riconsegna in Italia per le importazioni (comma 4.1, lettera *d*) e del punto di consegna in Italia e di riconsegna all'estero per le esportazioni (comma 4.3, lettere *a* e *c*) sono informazioni necessarie per poter verificare la compatibilità delle richieste con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Allo stesso modo, la trasmissione al Gestore della rete dei programmi orari di immissione nell'insieme dei punti di consegna all'estero e di riconsegna in Italia, nel caso di importazioni, o viceversa del punto di consegna in Italia e di riconsegna all'estero, nel caso di esportazioni, è funzionale alla verifica delle condizioni di sicurezza che il Gestore è tenuto a rispettare ai fini della gestione delle interconnessioni.

Con riferimento al comma 4.1, entro la data del 15 novembre 1999 potranno essere presentate al Gestore della rete e al gestore della rete ove è localizzato il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, le domande di vettoriamento per l'anno 2000 di energia elettrica riconsegnata ad un utente che acquisirà la qualifica di cliente idoneo anche a decorrere da data successiva a quella di presentazione della domanda. In ogni caso il servizio di vettoriamento di energia elettrica a favore di un utente non potrà essere attivato prima che all'utente stesso venga riconosciuta la qualifica di cliente idoneo e questi sia inserito nell'apposito elenco, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99.

La richiesta di allegare copia dei contratti bilaterali di fornitura, di cui ai commi 4.2 e 4.4, lettere *a*), è funzionale alla verifica della consistenza *effettiva* delle domande. Occorre, infatti, evitare che l'assegnazione di capacità sulle linee di interconnessione avvenga a favore di soggetti che non procederanno al suo successivo utilizzo per la mancanza del contratto di fornitura. Infatti, alla data del 29 settembre 1999, come da informazioni del Gestore della rete, la capacità di interconnessione già domandata era pari ad oltre 6.000 MW, ma non tutte queste domande erano coperte da contratti di fornitura, anche preliminari, in quanto inviate a solo scopo esplorativo, mentre altre avevano natura reiterata. Il Gestore non aveva, infatti, l'obbligo di verificare la fondatezza delle domande, come invece disposto nel provvedimento in oggetto. In relazione ai contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei, previsti ai commi 4.2 e 4.4, lettere *a*), essi potrebbero prevedere anche clausole di subordinazione all'esecuzione dei contratti stessi con riferimento all'eventuale aggiudicazione di capacità sull'interconnessione. Nel caso in cui il cliente idoneo a beneficio del quale viene richiesto il servizio di vettoriamento internazionale sia un gruppo di imprese, un consorzio o una società consortile, il contratto bilaterale di fornitura da allegare alla domanda di vettoriamento internazionale deve essere quello stipulato, rispettivamente, con una o più imprese in rappresentanza del gruppo di imprese, con il consorzio o con la società consortile stessa.

Sempre al fine di verificare la consistenza effettiva delle domande, è previsto che i soggetti richiedenti il servizio di vettoriamento debbano allegare copia delle dichiarazioni dei gestori delle reti di trasmissione dei Paesi esteri confinanti o, in alternativa, possano allegare un'adeguata garanzia fideiussoria o strumento ad essa equivalente (commi 4.2 e 4.4, lettere *b*). In tal modo si è voluto evitare di attribuire un potere discriminatorio a quei gestori delle reti di trasmissione esteri confinanti con l'Italia che operano in contesti normativi – diversi da quelli degli Stati membri della UE che hanno recepito la direttiva 96/92/CE - nei quali l'accesso alle reti non è regolato da principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità.

La garanzia fideiussoria o lo strumento ad essa equivalente devono fare riferimento agli oneri, a carico del richiedente, connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento internazionale, per l'anno 2000 o per la durata del servizio di vettoriamento richiesto, qualora lo stesso richiedente risulti aggiudicatario di capacità di trasporto sull'interconnessione. Sono compresi tra questi i corrispettivi e gli oneri di vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 13/99, l'eventuale specifico corrispettivo previsto dall'articolo 5, comma 5.4, del presente provvedimento, nonché, nel solo caso di importazione di energia elettrica, gli oneri relativi all'eventuale approvvigionamento di energia elettrica in Italia da parte del Gestore della rete, qualora la quantità di energia elettrica vettoriata per l'importazione non fosse resa disponibile sull'interconnessione e non sia messa a disposizione del Gestore della rete, e da questi accettata, una equivalente quantità di energia elettrica. L'onere di tale approvvigionamento sarà pari al costo medio

dell'energia elettrica all'ingrosso, individuato dall'Autorità, per l'anno 2000, come somma di una componente a copertura dei costi fissi di generazione, non superiore a 48 lire per kWh, come indicato dall'Autorità nella “*Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato*” del 4 agosto 1999, e di una componente a copertura dei costi variabili di generazione pari, in ogni bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97. Qualora il Gestore della rete proceda all'applicazione del provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, come previsto dal comma 4.10 del provvedimento, la garanzia fideiussoria o lo strumento ad essa equivalente dovranno essere estesi per coprire i relativi oneri a carico del richiedente, qualora questi risulti aggiudicatario di capacità di trasporto sull'interconnessione;

L'obbligo di riservatezza posto in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale, richiamato al comma 4.5, si riferisce a tutte quelle informazioni contenute nei contratti di fornitura allegati dai soggetti richiedenti il servizio di vettoriamento internazionale.

I commi 4.6 e 4.7 disciplinano le procedure poste a carico del Gestore della rete per la verifica delle richieste di vettoriamento internazionale ricevute. Tali adempimenti possono così essere elencati:

- verifica della documentazione presentata - secondo quanto disposto ai precedenti commi da 4.1 a 4.4 - dai soggetti richiedenti il servizio di vettoriamento internazionale;
- verifica delle condizioni di reciprocità con gli Stati membri della UE, come previsto dall'art. 2 dello stesso provvedimento;
- verifica della compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale considerando ciascuna domanda singolarmente sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99.

Una volta completate tali verifiche, il Gestore della rete ne comunica l'esito all'Autorità e ai soggetti richiedenti. Qualora l'esito sia positivo, possono determinarsi due distinte situazioni di compatibilità o di non compatibilità dell'insieme delle domande con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione (e ancora con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale).

Nel caso di compatibilità dell'insieme delle richieste con la massima capacità di trasporto disponibile (comma 4.8), il Gestore della rete è tenuto, entro il 10 dicembre 1999:

- ad inviare una proposta contrattuale di vettoriamento ai sensi della deliberazione n. 13/99, nei casi in cui il punto di riconsegna sia localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale. Tale proposta viene inviata

anche ai soggetti richiedenti un servizio di vettoriamento internazionale per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia (lettera *a*);

- a comunicare il nulla osta ai gestori delle reti dei punti di riconsegna sul territorio nazionale, nei casi in cui il punto di riconsegna non sia localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale (lettera *b*).

Nel caso, invece, di incompatibilità dell'insieme delle richieste con la massima capacità di trasporto disponibile (comma 4.9), il Gestore della rete ne informa l'Autorità, gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti ed applica il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, che sarà emanato a seguito del processo di consultazione del documento già citato del 28 ottobre 1999 diffuso dall'Autorità per la consultazione (comma 4.10).

Se successivamente all'espletamento della procedura prevista dal comma 4.8, dovesse rendersi disponibile per l'anno 2000 ulteriore capacità sull'interconnessione con l'estero, essa potrà essere assegnata sulla base del criterio dell'ordine di ricevimento delle richieste (*first come, first served*). Tale criterio di allocazione si applica anche qualora la capacità dovesse rendersi disponibile a seguito di quanto previsto al comma 3.4 del medesimo provvedimento (ovvero nel caso in cui le importazioni a favore del mercato libero risultino inferiori alla quota del 35%) o a seguito dell'applicazione del meccanismo introdotto dall'Autorità con il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni (comma 4.10).

Art. 5: Norme transitorie e finali

L'art. 5, comma 5.1, prevede che fino al termine della procedura introdotta dal provvedimento in oggetto è sospesa la stipula di qualsiasi contratto di vettoriamento internazionale di energia elettrica per periodi successivi al 31 dicembre 1999.

Le richieste di vettoriamento internazionale già presentate e non accolte si considerano valide ai fini delle verifiche di cui all'art. 4, comma 4.7, a condizione che, entro il termine del 15 novembre 1999, vengano integrate con la documentazione prevista all'art. 4, commi da 4.1 a 4.4, oppure, se già complete, a condizione che i soggetti richiedenti inviino, entro il medesimo termine, un'attestazione atta a confermare il loro interesse per un servizio di vettoriamento internazionale per l'anno 2000 (comma 5.2).

In nessun caso le richieste di vettoriamento internazionale già presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed i contratti di vettoriamento internazionale stipulati successivamente al 19 febbraio 1997 costituiscono titolo a priorità o a condizioni di maggior favore in relazione alla procedura di cui al comma 4.10 (comma 5.3). Ovvero, anche a questi ultimi contratti di vettoriamento si applicherà l'eventuale provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, qualora risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili sull'interconnessione.

Il comma 5.4 dispone l'introduzione di uno specifico corrispettivo, che si aggiungerebbe a quelli previsti dalla deliberazione n. 13/99, determinato

dall'Autorità, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete a garanzia della massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione. Si ritiene che l'intervento del Gestore della rete a causa di manutenzione occasionale o conseguente a guasti al fine di garantire la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione, attraverso l'utilizzo di generazione sul territorio nazionale per mantenere gli impegni contrattuali in essere comporti un onere per lo stesso che deve essere coperto da chi usufruisce del servizio.

Il comma 5.5 dispone che a partire dall'anno 2001 l'energia elettrica prodotta da Paesi non appartenenti alla UE e le importazioni di energia elettrica dagli stessi Paesi, alle quali non si applica quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento, saranno soggette alle norme in materia di compatibilità ambientale ed economica. Pur ritenendo necessario sottoporre la materia ad ulteriori approfondimenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare, sin da ora, i criteri ai quali si atterrà nell'adottare il nuovo provvedimento, al fine di conferire maggiore certezza agli scambi internazionali di energia elettrica. Tali criteri devono tenere conto degli impegni in materia ambientale assunti dai Paesi terzi (lettera *a*), della necessità di non ledere gli interessi dell'economia nazionale nel suo complesso e delle imprese nazionali operanti nel settore elettrico (lettera *b*) e delle condizioni di reciprocità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 (lettera *c*).

Tavola 1: Soglie di idoneità (in GWh) e quote di apertura del mercato (in %) negli Stati membri della UE e in Svizzera

Paese	Italia	Austria	Belgio (*)	Danimarca	Finlandia	Francia (**)	Germania	Inghilterra-Galles	Irlanda (*)	Olanda	Portogallo	Spagna	Svezia	Svizzera (**)
Anno														
19 febbraio 1999	30 GWh 30%	40 GWh 26,7%		100 GWh 7% (90% distr.)	tutti 100%	100 GWh	tutti 100%	(dal 24 maggio-99) tutti 100%		10 GWh (da agosto) 33%	30 GWh 27% distr. per 8% acquisti	(dal 1/10/99) 1 GWh 42%	tutti 100%	Mercato chiuso
1° gennaio 2000	20 GWh 35%	20 GWh (19 febbraio) 30,9%	40 GWh (**) 33%	10 GWh (1° aprile)		(**) 40 GWh 25%			40 GWh (**) 28%		20 GWh 29%;			Mercato chiuso
1° gennaio 2001				1 GWh (1° aprile)							9 GWh 33%			Mercato chiuso
1° gennaio 2002	9 GWh 40%	Distributori: 40 GWh (19 febbraio)							inferiore a 10 GWh in MAT 61%					Mercato chiuso
1° gennaio 2003		9 GWh per utenti finali e distr. (19 febbraio) 35,1%		Tutti (1° aprile) 100%		(**) 9 GWh 32%								20 GWh (**) 20% del mkt e distr. 10% acquisti
1° gennaio 2004		tutti (19 febbraio) 100%												
1° gennaio 2006			40,6% (**)								tutti 100%			10 GWh (**) 30%
1° gennaio 2007						(**) tutti 100%				tutti 100%		tutti 100%		
2010			tutti compresi i distributori (**) 100%											tutti (**) 100%
Adozione clausola di reciprocità	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	n.d.	Si	Si	Si	No	No (**)
Status distributori	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei ma diverso calendario	Idonei ma soglie idoneità determinate dai governi regionali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	n.d.	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei ma diverso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei. Stesso calendario clienti finali	Clienti idonei ma diverso calendario

(*) Belgio e Irlanda hanno a disposizione un tempo supplementare di recepimento della direttiva 96/92/CE pari a 1 anno. Il calendario riportato è quello contenuto nei progetti di legge in corso di approvazione. (**) Progetti di legge. Previsioni di entrata in vigore della legge: in Belgio e Irlanda il 19 febbraio 2000; in Francia il 1° gennaio 2000 e in Svizzera il gennaio 2003.

Rassegna della legislazione di recepimento dell'art. 19, comma 5, della direttiva 96/92/CE

AUSTRIA	<p style="text-align: center;">Legge 7 luglio 1998, EWOG Title 3, section 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(traduzione non ufficiale in inglese del Ministero per gli affari economici)</i></p> <p>(1) Electricity supply contracts involving the purchase of electricity from third countries with a view to supplying domestic demand shall be notified to the Federal Minister of Economic Affairs. All documents required for evaluation pursuant to para. 2 must be attached to the letter of notification.</p> <p>(2) The Federal Minister of Economic Affairs shall prohibit by decision the conclusion of an electricity supply contract within one month of receipt of the notification – insofar as this is consistent with the obligations upon Austria arising from its membership of the European Union – if</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) the electricity is to be supplied predominantly from plants which do not comply with the state of technology, or if the operation of these plants jeopardises, or may jeopardise, directly or indirectly, persons or property in the Federal territory; 2) the electricity supply is effected by a company which fails to take into account in its calculation of prices all costs which such calculation must take into account if the diligence of a prudent businessman is exercised; in this connection the Minister of Economic Affairs must have regard, inter alia, to the future costs, such as disposal costs, arising from generation; 3) the electricity supply is to be effected in such a way to involve the abuse of a dominant position to the disadvantage, in particular, of customers, or predatory practices; 4) the electricity is supplied from the installations of a company which fails to furnish proof of the proper disposal of waste resulting from generation and to present a concept for the disposal of waste resulting from future generation.
GERMANIA	<p style="text-align: center;">Legge 28 aprile 1998 Art. 4, paragraph 2:</p> <p style="text-align: center;"><i>(traduzione non ufficiale in inglese del Ministero per gli affari economici e dell'industria)</i></p> <p>Until 31 December 2006, electricity utilities may refuse access to the system for electricity to be supplied from abroad to the extent that a customer located there could not also be supplied by third parties.</p>
OLANDA	<p style="text-align: center;">1998 Electricity Act Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><i>(traduzione non ufficiale in inglese del Ministero per gli affari economici e finanziari)</i></p> <p>At the request of a customer or a supplier acting on behalf of a customer, the manager of the national high voltage grid is required to make an offer for the transportation of electricity from another country to the said customer, who will consume the relevant electricity itself,</p>

	<p>providing that:</p> <p>a) the customer consumes more electricity per year than an amount laid down by Ministerial Order, or</p> <p>b) if the customer were established in that other country, it would be regarded as a qualifying customer, within the meaning of art. 19, c.3 of the Directive, pursuant to the law of that country.</p>
<p>SPAGNA</p>	<p>Royal Decree n. 2019, 26 dicembre 1997 Art. 34 “power exchanges” <i>(traduzione non ufficiale in inglese della Comisión Nacional del Sistema Eléctrico - CNSE)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Market agents are free to set up intra-Community and international power exchanges under the conditions laid down in this Royal Decree and the provisions developing it. 2. Any producer, distributor, consumer or retailer outside the Spanish Electricity System may apply to the Ministry of Industry and Energy for it to authorise their participation as an external agent in the electricity market. 3. Authorisations for external agents within the European Community shall be granted on terms regulated by the Ministry of Industry and Energy (MIE). The latter may only refuse to give such an authorisation if the country where the external agent is based does not fulfil the reciprocity requirement laid down in article 13.2 of the Electric Power Act 54/1997. 4. Once the external agent has obtained the authorisation from the MIE, it may participate in the electric power generation market just like any other market agent, provided it is entered in the relevant Administrative Register, agrees to abide by the rules and conditions governing the workings of the market laid down by the market operator and the system operator, accepts the individual conditions set by the Ministry on account of its external agent status and complies with the applicable legislation. 5. Imports within the Community may be channelled through any of the forms of trading authorised in the development of the Electric Power Act 54/1997. 6. The MIE shall decide on the technical and economic aspects of the integration of intra-Community and international exchanges into the generation market using non-discriminatory, objective and transparent criteria with regard to national agents. 7. ... <p>... the Government may ban specific export operations, including intra-Community exports, that involve a definite risk for the provision of electric power supply.</p>